



COMUNE DI ZUNGRI

89867 (Provincia di Vibo Valentia)
Via Matia Preti Tel. N. 0963/664015

Ordinanza N° 06 del 08/01/2022

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento della diffusione del contagio da covid-19 in ipotetiche situazioni di aggregazione non controllabili – decorrenza dal **10/01/2022** al **21/01/2022**.

IL SINDACO

Preso atto dell'attuale situazione pandemica, con carattere di elevata diffusività anche sul territorio di competenza, con numerosi casi accertati di positività al covid-19 nell'ambito della popolazione comunale;

Considerata la difficoltà dell'ASP di Vibo Valentia, ad effettuare i necessari tracciamenti dei soggetti positivi al COVID_19 ed i relativi contatti stretti, dato l'alto numero di positivi che si registrano quotidianamente in tutta la provincia;

Considerato che il contesto di rischio epidemiologico impone l'attuazione di iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e di prevenire la diffusione di ipotesi di contagio da Covid-19;

Considerato che il Sindaco può disporre la chiusura di luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto che, allo stato attuale, nell'obiettivo di circoscrivere al massimo la diffusione del contagio da positività al Covid-19, appare opportuno adottare le maggiori precauzioni e misure di prevenzione del rischio epidemiologico, disponendo nuovamente la chiusura al pubblico degli uffici comunali (ferma restando la possibilità di accedervi su prenotazione) al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di assembramento;

Considerato che tanto si rende necessario al fine di tutelare la salute dei cittadini, onde garantire adeguata protezione del diritto alla salute;

Ritenuto, quindi, in forza di quanto stabilito dalle disposizioni normative emergenziali, nonché ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267 /2000 - "in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale" - di procedere alla suddetta chiusura;

Vista la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e ss. mm. ii., dettata in materia di SSN, la quale attribuisce al Sindaco ruolo e competenze di Autorità comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Riscontrato che sussistono tutte le condizioni oggettive previste nei casi di provvedimenti di competenza del Sindaco;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale)

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare nel Comune di ZUNGRI, in via cautelativa, idoneo e coerente provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della Popolazione;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 883 in materia di igiene e sanità pubblica, con decorrenza da **LUNEDI' 10/01/2022** e fino a **VENERDI' 21/01/2022** (incluso):

1. La sospensione dell'Attività Didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine grado presenti sul territorio comunale;
2. La chiusura delle attività commerciali (bar, pub, pasticceria ed esercizi assimilati) dalle ore 20:30 alle ore 05:00 del giorno successivo (dopo le ore 19:00 è vietato l'accesso dei clienti negli esercizi pubblici, sarà consentito soltanto il servizio di asporto e/o consegna a domicilio oltre l'orario di chiusura al pubblico sino alle 21:30);
3. La sospensione di tutte le cerimonie pubbliche e private come "feste di compleanno, ricorrenze e simili in cui sono previsti assembramenti di persone";
4. La circolazione in autovetture private con componenti diversi dal proprio nucleo familiare è consentita nel limite massimo di una persona/passeggero seduto su uno dei posti posteriori con obbligo di mascherina FFP2 per entrambi (guidatore e passeggero);
5. L'ingresso nei piccoli esercizi commerciali (macellerie, panifici, generi alimentari ecc.) è consentito ad una persona alla volta con obbligo della mascherina FFP2;
6. La chiusura dei parco giochi e delle piazze all'interno del territorio comunale;
7. La chiusura degli impianti sportivi al pubblico. Saranno consentiti soltanto gli allenamenti per i componenti iscritti delle società sportive partecipanti ai campionati di categoria della Lega Calcio Dilettanti, con fascia di età over 19 soltanto se muniti di Green Pass;
8. La sospensione di ogni attività dei centri di aggregazione sociale e religiosa presenti sul territorio;
9. La sospensione delle funzioni religiose in presenza (sentito il parere dell'Ordinario del luogo);
10. La sospensione del mercato settimanale con il divieto d'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;
11. Uffici comunali aperti al pubblico esclusivamente su prenotazione (chiamando il numero 0963/664015).
12. In caso di inottemperanza si provvederà ad effettuare le debite segnalazioni per l'applicazione delle sanzioni previste dai vari DPCM;
13. Ai dipendenti comunali ed alle forze dell'ordine operanti sul territorio è demandata la puntuale attività di controllo del presente provvedimento;

AVVERTE

in caso di inosservanza alla presente ordinanza, l'intervento sarà effettuato coattivamente, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Ai sensi della legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

Che la presente ordinanza, preventivamente sia comunicata, a mezzo PEC:

- al Prefetto della Provincia di Vibo Valentia;
- alla stazione dei Carabinieri di Zungri;
- al Comando di Polizia Locale di Zungri;

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla residenza municipale, li 08/01/2022

IL SINDACO

F.to Francesco GALATI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93